REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [2], in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 [3] stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(2) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(3) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(4) Il regolamento (CE) n. 41/2007 [4] stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(5) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l'Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare prima del 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell'ambito dell'accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(6) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(7) Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [5], dovrebbe essere chiarito lo status scientifico di determinati stock.

(8) A norma del regolamento (CE) n. 847/96, ogniqualvolta più del 75 % di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione, lo Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Una siffatta richiesta da parte dei Paesi Bassi è stata ritenuta fondata in relazione al TAC per il rombo chiodato e per il rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e dovrebbe essere attuata.

(9) In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull'accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(10) Conformemente al protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia [6], nel 2007 un quantitativo supplementare di ippoglosso nero è stato accordato alla Comunità nella zona ad est della Groenlandia. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

[2] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GUL L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

[3] Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).

[4] Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

[5] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[6] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(11) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(12) Si dovrebbero chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all'assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti.

(13) Si dovrebbe chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca.

(14) È opportuno correggere il titolo dell'allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato.

(15) Si dovrebbero modificare l'indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1 ° marzo 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare [1], e di talune norme specifiche relative all'uso delle reti da imbrocco.

(16) È di conseguenza opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Limiti di accesso

1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

2. Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Zona sud-occidentale

1. 63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;

2. 62° 58′ N e 22° 25′ O;

3. 63° 06′ N e 21° 30′ O;

4. 63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;

Zona sud-orientale

1. 63° 14′ N e 10° 40′ O;

2. 63° 14′ N e 11° 23′ O;

3. 63° 35′ N e 12° 21′ O;

4. 64° 00′ N e 12° 30′ O;

5. 63° 53′ N e 13° 30′ O,

6. 63° 36′ N e 14° 30′ O,

7. 63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;

2) gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA

ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue.

1) La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona IIIbcd è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Granatiere *Coryphaenoides rupestris*	**Zona:**	IIIa e acque comunitarie di IIIbcd

Anno	2007	2008
Danimarca	1 002	946
Germania	6	5 [1]
Svezia	52	49
CE	1 060	1 000

[1] Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

2) La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nella zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	VI (acque comunitarie)

Anno	2007	2008
Spagna	6	4
Francia	33	22
Irlanda	6	4
Regno Unito	6	4
CE	51	34»

3) La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	IIIa and Community waters of IIIbcd

Anno	2007	2008
Spagna	1	1
Francia	147	98
Irlanda	43	29
Regno Unito	1	1
Altri [1]	1	1
CE	193	130

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

4) La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	Acque comunitarie delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV

Anno	2007	2008
Spagna	4	3
Francia	23	15
Irlanda	6	4
Portogallo	7	5
Regno Unito	4	3
CE	44	30»

ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue.

1) L'allegato IA è modificato come segue:

a) La voce relativa alla specie molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Molva *Molva molva*		**Zona:** IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03
Belgio	8 (1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	62	
Germania	8 (1)	
Svezia	24	
Regno Unito	8 (1)	
CE	109	

(1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

b) La voce relativa alla specie scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId NEP/3A/BCD
Danimarca	3 800	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	11 (1)	
Svezia	1 359	
CE	5 170	
TAC	5 170	

(1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

c) La voce relativa alla specie scampo nella zona CIEM VII è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** VII NEP/07
Spagna	1 509	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	6 116	
Irlanda	9 277	
Regno Unito	8 251	
CE	25 153	
TAC	25 153»	

d) La voce relativa alla specie scampo nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe NEP/8ABDE
Spagna	259	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	4 061		
CE	4 320		
TAC	4 320»		

e) La voce relativa alle specie rombo chiodato e rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Rombo chiodato e Rombo liscio *Psetta maxima* e *Scopthalmus rhombus*	**Zona:**	acque CE di IIa e IV T/B/2AC4-C
Belgio	386	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	825		
Germania	211		
Francia	99		
Paesi Bassi	2 923		
Svezia	6		
Regno Unito	813		
CE	5 263		
TAC	5 263»		

f) La voce relativa alla specie sogliola nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId SOL/3A/BCD
Danimarca	755	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	44 [1]		
Paesi Bassi	73 [1]		
Svezia	28		
CE	900		
TAC	900		

[1] Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

g) La voce relativa alla specie spinarolo/gattuccio nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*	**Zona:**	IIIa; acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV DGS/135X14
CE	2 828 (1)	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	2 828		

(1) Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.»

h) La voce relativa alla specie busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*	**Zona:**	IIIa; acque CE delle zone IIa e IV NOP/2A3A4
Danimarca	0	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
CE	0		
Norvegia	1 000 (2) (3)		
TAC	Non pertinente		

(1) Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE).
(2) Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.
(3) Esclusivamente come catture accessorie.»

2) L'allegato IB è modificato come segue:

a) La voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2
Belgio	30	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	28 550		
Germania	5 000		
Spagna	94		
Francia	1 232		
Irlanda	7 391		
Paesi Bassi	10 217		
Polonia	1 445		
Portogallo	94		
Finlandia	442		
Svezia	10 580		
Regno Unito	18 253		
CE	83 328		
Norvegia	74 995 (1)		
Isole Færøer	10 834 (1)		
TAC	1 280 000		

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
Belgio	30 (2)
Danimarca	28 550 (2)
Germania	5 000 (2)
Spagna	94 (2)
Francia	1 232 (2)
Irlanda	7 391 (2)
Paesi Bassi	10 217 (2)
Polonia	1 445 (2)
Portogallo	94 (2)
Finlandia	442 (2)
Svezia	10 580 (2)
Regno Unito	18 253 (2)

	Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° N (HER/*25B-F)
Belgio	3
Danimarca	3 712
Germania	650
Spagna	12
Francia	159
Irlanda	960
Paesi Bassi	1 329
Polonia	187
Portogallo	12
Finlandia	56
Svezia	1 374
Regno Unito	2 374

(1) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N.
(2) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate.»

b) La voce relativa alla specie capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	V e XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN
Tutti gli Stati membri	0		
CE	28 490 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 28 490 t assegnate all'Islanda.
(2) Da pescare entro il 30 aprile 2007.»

c) La voce relativa alla specie ippoglosso nero nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	V e XIV (acque della Groenlandia) GHL/514GRN
Germania	6 718	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	353		
CE	7 946 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate assegnate alla Isole Færøer.»

d) La voce seguente relativa alla specie scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II è inserita dopo la voce relativa allo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II:

«**Specie:**	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	acque internazionali delle zone CIEM I e II RED/1/2INT
CE	Non pertinente (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	15 500 (2)		

(1) Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.
(2) Può essere prelevato nel periodo dal 1º settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.»

e) La voce relativa alla specie scorfano nelle acque dell'Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Va (acque islandesi) RED/05A-IS
Belgio	100 (1) (2)		
Germania	1 690 (1) (2)		
Francia	50 (1) (2)		
Regno Unito	1 160 (1) (2)		
CE	3 000 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(2) Da pescare tra luglio e dicembre.»

3) L'allegato IIA è modificato come segue.

a) Il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1º gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati.

Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

b) Il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22. **Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (*), le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 *quater* del regolamento (CE) n. 2847/93.

(*) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.»

4) L'allegato IIB è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE»

b) Il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1º gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

c) Il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17. **Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

Gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinquies*, 19 *sexies* e 19 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 *quater* del regolamento (CE) n. 2847/93.»

5) L'allegato IIC è modificato come segue:

a) Il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1º gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

b) Il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16. **Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

Gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinquies*, 19 *sexies* e 19 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 *quater* del regolamento (CE) n. 2847/93.»

6) Al punto 9.4 dell'allegato III, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure».